

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

**CONTRATTO DI APPALTO PER LA CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE,
COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI
ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE VOTIVA DELLE STRUTTURE
FUNERARIE ESISTENTI NEI CIMITERI COMUNALI DI ANNI 29.**

Importo contrattuale: Euro 99.747,04

REPERTORIO N°

3/2004

L'anno duemilaquattro, il giorno 7 (sette) del mese di febbraio

in _____ nella Casa Comunale, innanzi a me Dott.

Segretario Capo del COMUNE DI _____, autorizzato per legge a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa ed autenticare scritture private in cui l'Ente è parte, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c), del T.U. Ordinamento degli EE.LL. - D.Lg.vo n. 267/2000, senza l'assistenza di testimoni per avervi le parti comparenti rinunciato con il mio consenso, si sono personalmente costituiti i Signori: =====

a) Geom. _____ nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico del Comune di _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, il cui numero di Partita IVA n. _____ ; =====

b) _____ e residente in _____

_____, il quale interviene nel presente Atto, giusta procura del Dr. Paolo Morelli, del 19/11/2002, rep.91312, racc. 11656, notaio in Napoli, per conto della Società "EMILIO ALFANO S.p.A." con sede in Arzano (NA), al C.so S. D'Amato n. 106, iscritta al Registro delle Imprese, presso la

C.C.I.A.A. di Napoli, al n. 283476 ed alla Cancelleria Commerciale del Tribunale (NA) nel Reg. Soc. al n. 857/72, cui il codice fiscale n. 01321970632 e partita I.V.A. n. 01256441211. =====

Detti comparenti, della cui identità personale e piena capacità, io Segretario rogante, sono personalmente certo, premettono che: =====

- a seguito Delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 17.12.2002 e successiva Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 21 del 05.02.2003, il Comune di Spilinga ha provveduto ad indire gara per la concessione del servizio in oggetto; =====
- con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n.116/bis del 06.10.2003 in esito alla gara esperita il giorno 30.07.2003 si affidava alla impresa Emilio Alfano S.pa, la gestione del servizio di illuminazione votiva nei Cimiteri Comunali, con decorrenza dalla data prevista dagli artt. N. 4 e 6 di cui il disciplinare di appalto approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 17.12.2002. =====
- la concessione della costruzione ed esercizio degli impianti per la distribuzione di energia elettrica per l'illuminazione votiva nei Cimiteri Comunali, senza oneri per il Comune, dovrà essere realizzata alle condizioni tutte espresse nella Convenzione approvata nella già richiamata deliberazione, allegata alla stessa per farne parte integrante e sostanziale, formata di numero 21 articoli che qui si intendono integralmente riportati anche se non materialmente trascritti, nonché secondo il "Regolamento di gestione" presentato dalla concessionaria in sede di gara, formato da n. 2 capitoli suddivisi in n. 5 articoli e che qui si intende integralmente riportato, anche se non materialmente trascritto. =====

- l'impresa concessionaria ha prodotto la documentazione di rito ed è stata accertata l'insussistenza di procedimenti o di provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione a carico degli interessati, di cui l'art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575 e succ. mod. ed int. nel rispetto della legge 17.01.1994, n. 47 e delle disposizioni attuative di tale legge, approvate con dec. leg.vo 08.08.1994, n. 490 e succ. mod. e del D.P.R. n. 592/98 in materia di normativa antimafia. =====
- l'impresa concessionaria ha, in conformità del Bando di gara ha provveduto a costituire cauzione definitiva per l'importo di € 9.974,70 a mezzo polizza fidejussoria n. rilasciata da

Tutto ciò premesso i suddetti componenti, dichiarando di riconoscere ed accettare la superiore narrativa che deve ritenersi parte integrante del dispositivo seguente, convengono e stipulano quanto segue. =====

- 1) Il Comune di legalmente rappresentato dal Geom. concede alla EMILIO ALFANO S.p.A., rappresentata come sopra dal Sig. che accetta, la concessione, con diritto di privativa, della costruzione ed esercizio degli impianti per la distribuzione di energia elettrica per l'illuminazione votiva nei Cimiteri Comunali di =====
- 2) La concessione si intende affidata ed accettata sotto la piena ed assoluta osservanza di tutte le norme stabilite nella citata Convenzione, approvata con delibera di C.C. n. 29/2002, che qui viene espressamente accettata dai contraenti.
- 3) La durata della concessione è stabilita in anni 29 (ventinove) a decorrere dalla data di attivazione del servizio di cui gli artt. 4 e 6 del C.S.A. sopraindicato. ===
- 4) Le tariffe d'utenza, escluso I.V.A., sono pari a: a) Euro 19,00 (diciannove/00), per diritto di allaccio per ogni nuovo contratto di lampada votiva eterna ; b) Euro 17,10 (diciasette/10), quale canone annuo per ogni lampada votiva eterna accesa;

5) La concessionaria, a titolo di canone di concessione, corrisponderà al Comune un corrispettivo pari al 15,00 % (quindicivirgolarezopercento) sulle tariffe di utenze, già indicate al precedente punto 4) del presente contratto. =====

6) Le spese relative al presente contratto, nessuna esclusa od eccettuato, sono a carico della impresa concessionaria . =====

Il valore complessivo del presente atto è determinato in Euro 99.747,04 pari al valore presuntivo dell'introito presunto di aggio al Comune per la durata dei 29 anni di concessione, calcolati in misura di Euro 60.060,74 oltre ad Euro 39.686,30 pari all'importo dei lavori, come da progetto-offerta. =====

Il presente atto riguarda forniture soggette ad IVA nelle misure di legge, per cui sconta, in sede di registrazione, l'imposta in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86. =====

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti in materia, che qui vengono integralmente richiamati. =====

In caso di controversie, il Foro competente è quello di Vibo Valentia. =====

Il presente Atto è stato dattiloscritto da persona di mia fiducia in pagine quattro, comprese le firme, debitamente legalizzate con marche. Del che ho dato lettura ai comparenti, dopodichè gli stessi, da me interpellati, lo hanno approvato ed in tutto confermato e con me lo sottoscrivono, come dappresso. =====

PER IL COMUNE: _____

PER LA SOCIETA' CONCESSIONARIA: _____

IL SEGRETARIO COMUNALE: _____

COMUNE DI
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE
PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELL'IMPIANTO PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE VOTIVA DA REALIZZARSI NEI CIMITERI COMUNALI

SOCIETÀ CONCESSIONARIA:	
Sede legale:	Via
	Località Prov. C.A.P.
Codice fiscale	
Partita I.V.A.	
Telefono	
Fax	

SOMMARIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
ART. 1 -	OGGETTO DELLA CONCESSIONE	1
ART. 2 -	CONTRATTO	1
ART. 3 -	CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO ELETTRICO VOTIVO	1
ART. 4 -	DURATA DELLA CONCESSIONE	1
ART. 5 -	LOCALE MISURATORE E ATTREZZI	2
ART. 6 -	TERMINI PER LA COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI E DECORRENZA DELLA CONCESSIONE	2
ART. 7 -	VERIFICHE	2
ART. 8 -	ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	2
ART. 9 -	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	3
ART. 10 -	AMPLIAMENTI DEL CIMITERO COMUNALE	3
ART. 11 -	PENALI	3
ART. 12 -	TARIFFE D'UTENZA	4
ART. 13 -	REVISIONE DEI VALORI CONTRATTUALI	4
ART. 14 -	CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE	4
ART. 15 -	CAPPELLE SEPOLCRALI	5
ART. 16 -	DIVIETI E MANOMISSIONI	5
ART. 17 -	RISCATTO	5
ART. 18 -	SUB APPALTO	6
ART. 19 -	REGOLAMENTO DI GESTIONE SERVIZIO	6
	<u>SERVIZIO LAMPADA VOTIVA ETERNA</u>	6
ART. 20 -	FORO COMPETENTE	7
ART. 21 -	RAPPRESENTANZA DELL'ENTE	7

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione cui al presente Disciplinare ha per oggetto la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti per l'illuminazione votiva, delle tombe, loculi, ossari, cappelle sepolcrali private di singoli e/o di società, di congregazioni e di pie unioni esistenti nei Cimiteri Comunali ed in futuri ampliamenti di questi, nonché, in nuovi Cimiteri Comunali che dovessero essere costruiti durante la validità della presente convenzione.

La concessione resta affidata in regime di esclusiva e con diritto di privativa per la distribuzione di energia elettrica per l'illuminazione votiva nell'ambito dell'intera area cimiteriale.

ART. 2 - CONTRATTO

Le spese del contratto, ivi incluso i diritti di registrazione e quant'altro ad esso consequenziale, nulla escluso od eccettuato, in ragione di Euro _____ (Euro _____), pari al costo del progetto preliminare, sono a carico della impresa Concessionaria che, ai fini fiscali, dichiara di essere iscritta all'Ufficio I.V.A. di _____ con il n. di partita I.V.A. _____.

Copia autentica del contratto di concessione, debitamente sottoscritto dalle parti, con l'indicazione degli estremi della registrazione al competente Ufficio del Registro, sarà trasmessa alla Concessionaria a cura dell'Ufficio di Segreteria dell'Ente concedente a mezzo raccomandata A.R..

ART. 3 - CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO ELETTRICO VOTIVO

La Concessionaria, a proprie esclusive spese, provvederà alla costruzione degli impianti occorrenti per la distribuzione di energia elettrica a bassissima tensione di sicurezza (sistema SELV- norme CEI 64-8) per l'illuminazione votiva delle strutture funerarie esistenti nel/i Cimitero/i Comunale/i secondo i criteri e le modalità indicate nel progetto presentato in sede di gara.

Gli impianti dovranno rispondere alle caratteristiche previste dalla normativa tecnica vigente (norme CEI) e alla Legge 5 marzo 1990, n. 46.

La concessionaria, prima dell'inizio dei lavori, ove non già presentato in sede di gara, dovrà produrre il progetto esecutivo al fine della preventiva approvazione da parte dell'Ente concedente.

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è stabilita in anni _____ (_____), come offerto in sede di gara, al fine di garantire alla impresa Concessionaria l'ammortamento dei costi posti a suo carico per la costruzione degli impianti oggetto della concessione.

La decorrenza della medesima viene stabilita dalla data di attivazione del servizio che verrà documentata ai sensi del successivo art. 6.

ART. 5 - LOCALE MISURATORE E ATTREZZI

Il Comune, gratuitamente e per tutta la durata della concessione, metterà a disposizione della Concessionaria un locale idoneo nell'ambito dei Cimiteri che saranno adibiti ad ufficio utenze, nonché, per la posa del misuratore ENEL e del quadro di comando elettrico e per deposito di materiali ed attrezzi.

ART. 6 – TERMINI PER LA COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI E DECORRENZA DELLA CONCESSIONE

Gli impianti, oggetto della concessione de quo, dovranno essere costruiti entro e non oltre ____ (_____) mesi a decorrere dal 30° giorno successivo alla data di approvazione da parte dell'Ente concedente del relativo progetto esecutivo, ovvero, dalla data di notifica dei relativi estremi.

Entro i termini di Legge, ad avvenuta ultimazione dei relativi lavori, la Concessionaria dovrà produrre il certificato di conformità di cui alla Legge 5 marzo 1990, n. 46 e di regolare esecuzione, contestualmente provvederà ad attivare il servizio di cui alla presente concessione dando corso alle richieste degli utenti.

La Concessionaria, ai fini della decorrenza di cui all'art. 4, dovrà documentare al Comune concedente la data effettiva di attivazione del servizio.

ART. 7 – VERIFICHE

Durante l'esecuzione dei lavori e nel corso della validità della presente concessione, l'Ente concedente si riserva la facoltà, con i mezzi che più riterrà idonei, di verificare la sussistenza della sicurezza degli impianti e la conformità degli stessi alle disposizioni di Legge ed ai criteri costruttivi di cui al progetto esecutivo depositato presso l'Ente medesimo.

L'Ente, inoltre, verificherà l'efficienza del servizio e la rigorosa osservanza del "Regolamento di Gestione" cui all'art.19 successivo, come integrato con le modalità di gestione proposte in sede di gara, e delle tariffe praticate dalla Concessionaria per le prestazioni oggetto del presente Disciplinare e, in qualsiasi momento, potrà chiedere la documentazione comprovante l'effettiva consistenza delle utenze, nonché, di esaminare la modulistica impiegata per la riscossione degli importi dovuti dagli utenti.

La Concessionaria è tenuta ad ottemperare alle eventuali modifiche e prescrizioni impartite dall'organo preposto alle verifiche, nei termini dallo stesso stabiliti.

ART. 8 – ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

La Concessionaria è tenuta a ripristinare l'idoneità dei luoghi ove si procederà alla esecuzione dei lavori, rispettando la dignità del Pio luogo e rimanendo la sola ed unica responsabile per eventuali danni che dovesse cagionare a terzi e/o a cose in relazione alla presente concessione; la stessa è obbligata ad osservare e fare osservare, nei limiti della propria competenza, tutte le norme di Legge ed i regolamenti vigenti in materia e tenere

inderne e sollevato, civilmente e penalmente, il Comune concedente da ogni e qualsiasi responsabilità.

A tal proposito, dovrà esibire, contestualmente alla stipula del contratto di concessione, polizza assicurativa Responsabilità Civile a copertura di tali rischi con massimali non inferiore a Euro 1.033.000 (unmilionetrentatremila/00) per ogni sinistro.

ART. 9 – MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

La Concessionaria curerà la manutenzione degli impianti elettrici oggetto della concessione de quo, nonché, delle lampade votive e dei portalampada, con personale idoneo alle proprie dipendenze.

ART. 10 – AMPLIAMENTI DEI CIMITERI COMUNALI

La Concessionaria è tenuta ad eseguire le estensioni della rete elettrica votiva, nel caso che queste si rendessero necessarie in conseguenza di ampliamenti dei Cimiteri, nonché, a realizzare gli impianti oggetto della concessione de quo in eventuali nuovi Cimiteri che dovessero essere costruiti durante la validità della presente concessione. Per tali realizzazioni la Concessionaria dovrà attenersi a quanto disposto dall'art. 3.

Qualora le suddette realizzazioni interessino una superficie di almeno 300 mq, ovvero occorranza per alimentare almeno 100 punti presa, la Concessionaria, previa formale istanza, usufruirà di una proroga della concessione di minimo 5 anni a decorrere dalla data di naturale scadenza.

Per estensioni più consistenti, l'entità della proroga della concessione sarà concordata tra le parti. Nel caso non si dovesse pervenire ad un accordo si farà ricorso all'arbitrato come disposto dalla normativa vigente.

ART. 11 – PENALI

Nel caso non fosse rispettato, per cause imputabili alla concessionaria, il tempo offerto dalla stessa per la realizzazione degli impianti oggetto della concessione de quo, indicato al precedente art. 6, sarà applicata una penale pari ad Euro 25,00 , se il ritardo rientra nei primi successivi trenta giorni lavorativi ed Euro 25,00 per ciascun ulteriore giorno lavorativo.

Qualora la Concessionaria non ottemperasse agli obblighi derivanti dal presente Disciplinare o svolgesse il servizio con negligenza o non provvedesse a sanare le deficienze che le venissero segnalate, con lettera raccomandata A.R., entro il termine fissato dall'Ente concedente, questo potrà comminare una sanzione, nella misura massima del 20% del canone di concessione riferito all'anno precedente.

ART. 12 - TARIFFE D'UTENZA

Gli utenti che intendono usufruire del servizio, alle condizioni di cui al Regolamento di Gestione, dovranno corrispondere alla Concessionaria, le seguenti tariffe, come determinatisi in sede di gara:

- A) –Euro _____, una tantum, quale contributo allacciamento per ogni nuova richiesta di lampada votiva eterna, per eventuale successivo trasferimento della stessa in altra zona del Cimitero e per l'aggiunzione di una lampada ad una già esistente;
- B) – Euro _____, annui, per ogni lampada votiva eterna accesa ininterrottamente, comprensive di manutenzione, ricambio lampada esaurita e consumo energia elettrica;

A dette tariffe vanno aggiunti gli oneri fiscali previsti per Legge, come l'I.V.A. ed successive nuove imposte, nonché, compatibilmente con lo statuto Comunale, eventuale maggiorazione a titolo d'imposta comunale stabilita dalla Civica Amministrazione con apposito provvedimento.

ART. 13 – REVISIONE DEI VALORI CONTRATTUALI

La Concessionaria ha diritto alla revisione delle tariffe e dei valori, di cui al presente Disciplinare, secondo i criteri definiti in sede di gara.

A tal fine la concessionaria dovrà far pervenire al Comune concedente apposita comunicazione, a mezzo raccomandata con A.R., con l'indicazione delle nuove tariffe come determinatesi a seguito dell'applicazione dei suddetti criteri di aggiornamento.

Ove il Comune non facesse pervenire entro i successivi trenta giorni eventuali rilievi, la concessionaria è autorizzata a praticare le nuove tariffe con decorrenza dal 1° gennaio successivo.

ART. 14 – CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE

La Concessionaria, a titolo di corrispettivo di concessione, è tenuta a corrispondere al Comune un canone di concessione da calcolarsi in ragione del 10% (dieci per cento) sulle tariffe di cui alle lettere A) e B) dell'art. 12 del presente capitolato.

Tale canone di concessione dovrà essere rimesso entro il 31 Marzo successivo all'anno a cui riferito. Il versamento dovrà essere accompagnato da un prospetto riepilogativo, nel quale dovranno essere indicati, per ogni mese, il numero delle lampade accese, dei nuovi contratti evasi nel corso dell'anno e delle richieste di distacco. L'Ente concedente potrà eventualmente richiedere l'elenco nominativo delle Utenze.

I valori riferiti al canone di concessione, che verranno a determinarsi in sede di aggiudicazione, saranno adeguati, nella stessa misura percentuale, ogni qualvolta si dovesse provvedere a variare le tariffe di utenza.

ART. 15 - CAPPELLE SEPOLCRALI

Le Congregazioni, le Società o le altre Pie Unioni titolari di Cappelle sepolcrali insistenti nel Cimitero Comunale, dovranno consentire l'accesso del personale dipendente della Concessionaria preposto alla manutenzione e facilitare il compito di questi nell'espletamento del servizio.

ART. 16 – DIVIETI E MANOMISSIONI

E' fatto divieto assoluto a chicchessia di introdurre nell'ambito dei Cimiteri lampade a corrente con batteria od accumulatori.

Qualora dovessero verificarsi delle manomissioni, che possano in qualunque modo apportare variazioni non autorizzate dalla Concessionaria agli impianti di cui alla presente concessione, i colpevoli saranno perseguiti a norme di legge e saranno tenuti a risarcire i danni prodotti.

La Concessionaria ha facoltà di sospendere l'erogazione dell'energia elettrica alle utenze abusive o per le quali abbia riscontrato l'impiego di lampade non conformi agli standard.

ART. 17 – RISCATTO

Qualora il Comune concedente intendesse gestire il servizio in economia, secondo le modalità che andrà a stabilire, ha la facoltà, non prima che siano trascorsi 10 anni di concessione, di procedere al riscatto degli impianti elettrici previa la corresponsione alla concessionaria di un importo pari al valore residuo degli investimenti al netto degli ammortamenti annuali come documentato nel piano economico finanziario allegato al contratto di concessione, nonché, del prezzo offerto in sede di gara

Tale concessione, ove non pervenisse legale disdetta da una delle parti, mediante raccomandata A.R., si intenderà rinnovata per eguale periodo; in tale evenienza, la Concessionaria è tenuta a rinunciare al contributo richiesto in sede di gara e ad incrementare il canone di concessione, che a quel tempo si verrà a determinare, in ragione del 10 %.

Alla scadenza della concessione, ove non si addivenisse alla rinnovazione, il Comune concedente, provvederà a corrispondere alla concessionaria il contributo richiesto in sede di gara. La concessionaria provvederà, non prima della suddetta rimessa, alla consegna degli impianti in perfetta efficienza, previa la dismissione contestuale del servizio.

ART. 18 - SUB APPALTO

E' tassativamente vietata la sub-concessione, pena la decadenza dell'incarico conferito, mentre, in considerazione della durata della concessione, è data facoltà alla Concessionaria di apportare modifiche, anche sostanziali, alla ragione e denominazione sociale, nonché, trasferire la presente concessione, previo il consenso scritto dell'Ente concedente, ad altra impresa, alle condizioni espresse nel presente Disciplinare, e sempre che quest'ultima abbia i requisiti di legge e sottoscriva formale impegno ad ottemperare agli obblighi derivanti dal presente Disciplinare di concessione e dal relativo contratto di concessione.

ART. 19 – REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO

La Concessionaria predisporrà il servizio per la illuminazione votiva delle tombe, loculi, ossari, cappelle sepolcrali private di singoli e/o di società, di congregazioni e di pie unioni insistenti nel Cimitero Comunale con le direttive di seguito indicate, nonché, secondo le modalità di gestione, allegate al presente disciplinare, proposte dalla Concessionaria in sede di gara che, approvate implicitamente dall'Ente concedente contestualmente all'aggiudicazione formale, devono ritenersi parte integrante del presente articolo.

SERVIZIO LAMPADA VOTIVA ETERNA

- a) All'atto della richiesta di attivazione del servizio, l'utente è tenuto a versare anticipatamente il contributo allacciamento, il canone a tutto il 31 dicembre ed un importo pari a tre mensilità di canone, a titolo di deposito cauzionale, che sarà conguagliato alla fine del rapporto.
- b) La durata del contratto è annuale e si intende tacitamente rinnovabile di anno in anno. L'utente è tenuto a disdire il contratto, anche in caso di esumazione, a mezzo di raccomandata a.r. entro e non oltre il 31 dicembre . La concessionaria effettuerà il distacco della lampada entro il successivo 31 marzo e introiterà il deposito cauzionale di cui alla lettera A) del presente regolamento.
- c) Il pagamento del canone sarà annuale ed avverrà sempre anticipatamente, entro il 31 marzo di ciascun anno, l'utente si servirà del modulo di conto corrente postale, inviato dalla Concessionaria al domicilio dell'utente stesso, maggiorato delle spese postali e d'incasso che vengono quantificate forfaitariamente in Euro 0,75 per ciascun bollettino emesso. Unica prova di avvenuto pagamento è la ricevuta del bollettino vidimata dall'Ufficio Postale, o diversamente, quella rilasciata dal personale della Concessionaria a ciò preposto.
- d) La potenza delle lampade sarà unica per tutti. La lampada ed il portalampada restano di proprietà della Concessionaria che ne curerà la manutenzione e la sostituzione ove necessario; la Concessionaria è tenuta a garantire il servizio per tutta la durata del contratto.

e) La Impresa Concessionaria fornirà ininterrottamente nelle 24 ore giornaliere l'energia elettrica, salvo i casi di forza maggiore, ed ogni più idonea sorveglianza ed assistenza per il perfetto funzionamento della lampada.

f) In caso di morosità del pagamento e dopo aver constatato l'assenza di riscontro da parte dell'utente ai solleciti ad esso inoltrati, la Concessionaria sospenderà la fornitura chiedendo la somma dovuta maggiorata degli interessi di mora e delle spese legali e giudiziari, al netto del deposito cauzionale che sarà automaticamente incamerato al momento della sospensione.

g) Gli impianti per la installazione delle lampade votive dovranno essere esclusivamente eseguiti dalla Concessionaria. Per le strutture private, l'impianto interno sarà realizzato dalla Concessionaria a spesa dell'Utente.

h) Per il trasferimento di una lampada già installata ad una altra sepoltura l'Utente è tenuto al pagamento del contributo allacciamento stabilito all'art. 12 lettera A).

ART. 20 - FORO COMPETENTE

Per quanto non previsto nel presente Disciplinare di concessione , le parti si rimettono alle disposizioni del vigente Codice Civile ed il Foro competente è quello di Vibo Valentia.

ART. 21 – RAPPRESENTANZA DELL'ENTE

La rappresentanza dell'Ente concedente è delegata al Responsabile del Procedimento, al quale è devoluto il compito di controllare la perfetta osservanza da parte dell'impresa di tutte le disposizioni contenute nel presente Disciplinare di concessione.